STATUTO
(Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Denominazione – Finalità ed oggetto – Sede

Art. 1. – È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata: «ATLAS ETS»

Art. 2 - L'associazione persegue, senza scopo di lucro, la finalità dell'integrazione nella società di persone che, versando in condizioni di povertà culturale, si trovano in situazione di disagio e di difficoltà nell'apprendimento e nella formazione educativa. Tale finalità civica, solidaristica e di utilità sociale è perseguita mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale costituente l'oggetto sociale di cui al successivo articolo 3) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ..

Art. 3 - L'associazione ha per oggetto l'esercizio, dell'attività di interesse generale riportate sull'atto costitutivo negli articoli ***2. Scopi*** e ***3. Attività*** e cioè:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, c. 1, lett. i);
b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, c. 1, lett. k);.

Art. 4 - L'Associazione ha sede legale nel Comune di *PESCARA (PE)*. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di *TOLLO (CH)* non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Patrimonio ed esercizi finanziari.

Art. 5. – Il patrimonio è costituito oltre che dal patrimonio iniziale conferito dagli associati costituenti in sede di costituzione:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da altre forme di raccolta fondi ai sensi di legge;
e) da ogni entrata che vada ad incrementare il patrimonio medesimo.

Art. 6. – L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio redatto a norma di legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Ricorrendo le condizioni di legge (1), il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Libri dell'associazione.

Art. 7. – Oltre alle scritture prescritte dalla legge, l'associazione deve tenere:

a) il libro degli associati, a cura dell'organo di amministrazione;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, anche esso a cura dell'organo di amministrazione;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a propria cura e, ove nominato, dell'organo di controllo, a cura dello stesso.

Art. 15. – L'assemblea degli associati:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione degli associati, salvo quanto di competenza del Consiglio di amministrazione sopra previsto dall'art. 8;
f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
i) delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

Art. 16. – Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio di amministrazione quando lo stesso lo giudichi opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il termine sopra previsto all'art. 6, mediante posta elettronica o altra comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nei locali dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

Art. 17. – Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Art. 18. – Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati (eventualmente: e sino ad un massimo di cinque associati nel caso in cui l'associazione raggiunga un numero di associati non inferiore a cinquecento). Eventualmente: L'intervento all'assemblea può anche avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 19. – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di voto. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori e trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Art. 20. – Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è presa con la maggioranza di voti degli intervenuti.
Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 22, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di controllo e revisore legale dei conti.

Art. 21. – Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da una sola persona avente i requisiti di legge e nominato annualmente dalla assemblea degli associati. L'organo di controllo è nominato e funzionante ai sensi di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 30

del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Esso esercita inoltre, ove obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
ovvero: Ove obbligatoria per legge, l'assemblea degli associati procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Art. 22. – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e delle altre disposizioni di legge. La detta delibera di devoluzione del patrimonio sarà dall'assemblea adottata in tutti i casi di scioglimento ed estinzione dell'associazione.

Rinvio.

Art. 23. – Per quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
I) Il come sopra nominato Presidente è delegato, nei limiti di legge, a compiere quanto necessario od anche solo opportuno ai fini del conseguimento della personalità giuridica della qui costituita associazione.
L) Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'associazione medesima.

Pescara, lì 08 / 08 / 2023

Tiberio Gianluca

Di Febo Roberto

Michetti Valentina

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Lanciano
Il presente atto è stato qui registrato il 29 AGO. 2023
al n. 454 serie 3
Versamento di € 0 effettuato il

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Lanciano